



REGOLAMENTO D'ATENEIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

- a) le modalità per la presentazione delle richieste di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU);
- b) i principi e le linee guida per il riconoscimento dei CFU, cui devono uniformarsi i regolamenti dei singoli Corsi di Studio;
- c) le norme applicabili al riconoscimento dei CFU, nel caso in cui il regolamento di un determinato Corso di Studi non preveda una propria normativa in linea con i principi e le linee guida indicati nel presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

- a) **Credito formativo:** si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute durante un percorso formativo, al fine di ridurre il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo;
- b) I **Crediti Formativi Universitari (CFU)** sono un'unità di misura che quantifica il carico di lavoro di apprendimento richiesto a uno studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste negli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Corrisponde a 25 ore di carico di lavoro, inclusi lo studio e le attività di tipo individuale, ed attribuito per prestazioni di studio verificate. La quantità media di impegno complessivo dello studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- c) **Riconoscimento dei crediti formativi** è il processo attraverso il quale un soggetto, che ha acquisito in precedenza attività formative, competenze, conoscenze e abilità in altro contesto, può richiederne il riconoscimento in Crediti Formativi Universitari (CFU). Il riconoscimento avviene: a) al momento dell'accesso al corso di studio; b) durante lo svolgimento del percorso, a condizione che le predette attività formative, competenze, conoscenze e abilità risultino

equivalenti, per contenuti e obiettivi, a quelle previste dall'ordinamento didattico. Il riconoscimento avviene anche al fine di abbreviare - eventualmente - l'ordinario ciclo del corso di studio.

Art. 3 - Tipologie di riconoscimento CFU

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di CFU:

- a. acquisiti in precedenza dallo studente in corsi di studio (laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato) presso l'Ateneo o altro ateneo italiano;
- b. acquisiti in precedenza dallo studente in corsi di studio presso atenei stranieri;
- c. conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità;
- d. per le attività di cui all'art. 5, comma 7, del d.m. n. 270/2004 e di cui all'art. 3 del **d.m. n. 931 del 2024**;
- e. per attività formative svolte in uno dei corsi studio cui lo/la studente/studentessa risulta contemporaneamente iscritto/a.

Art 4. - Organi e Uffici Competenti

Il processo di riconoscimento CFU compete ai seguenti organi:

- 1) Commissione didattica per la valutazione dei CFU**, composta da docenti e rappresentanti del corso di studio, incaricato di valutare e decidere in merito al riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti dagli studenti attraverso esami, attività formative, esperienze professionali o percorsi di studio svolti presso altre istituzioni, sia nazionali che estere. E' nominata con Decreto Rettorale previa deliberazione del Senato. Alla Commissione compete:
 - a) analizzare le richieste di riconoscimento dei CFU presentate dagli studenti, verificando la coerenza tra le attività svolte e gli obiettivi formativi del corso di studio;
 - b) esaminare le equivalenze tra gli esami sostenuti presso altre istituzioni, in Italia o all'estero, e quelli previsti dal piano di studi dell'università di appartenenza;

- c) valutare le esperienze lavorative o formative degli studenti al fine di attribuire i CFU corrispondenti, qualora tali esperienze siano considerate congruenti con il percorso accademico;
 - d) stabilire criteri trasparenti e coerenti per l'attribuzione dei CFU, in conformità con le normative universitarie e i regolamenti del corso di studio;
 - e) assicurarsi che le procedure di valutazione siano aggiornate e in linea con le normative nazionali e internazionali, nonché con le esigenze del corso di studio;
 - f) fornire informazioni e consulenza agli studenti sulle procedure e sui requisiti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei CFU;
- 2) Ufficio Prevalutazioni di Ateneo**, struttura amministrativa dell'università incaricata di effettuare una valutazione preliminare delle richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) presentate dagli studenti. Questo ufficio ha il compito di esaminare le richieste relative a esperienze accademiche o professionali pregresse, prima che vengano sottoposte alla Commissione didattica per la valutazione finale. All'Ufficio compete:
- a. ricevere e gestire le richieste di riconoscimento dei CFU da parte degli studenti, comprese quelle relative a esami sostenuti presso altre istituzioni, esperienze professionali o formative;
 - b. controllare che tutta la documentazione richiesta sia completa e conforme alle normative dell'università. Ciò include certificati accademici, attestati di lavoro, piani di studio e altri documenti giustificativi;
 - c. effettuare una prima analisi delle richieste di riconoscimento dei CFU per verificare la coerenza tra le attività svolte dagli studenti e i requisiti del corso di studio. In questa fase, l'ufficio identifica eventuali criticità o mancanze che potrebbero influenzare la decisione finale della Commissione didattica;
 - d. collaborare con la Commissione didattica fornendo le informazioni e la documentazione necessarie per la valutazione finale dei CFU, agevolando il processo decisionale;
 - e. fornire informazioni e assistenza agli studenti sui requisiti e le procedure per la presentazione delle richieste di riconoscimento dei CFU. L'ufficio offre supporto anche per comprendere i tempi e le modalità di risposta;
 - f. gestire e monitorare i tempi del processo di prevalutazione per garantire che le richieste

degli studenti siano esaminate in tempi ragionevoli e che il processo di riconoscimento dei CFU proceda senza ritardi;

g. archiviare e gestire la documentazione e i dati relativi alle prevalutazioni, garantendo la tracciabilità e l'accessibilità delle informazioni per eventuali consultazioni future.

3) Ufficio Erasmus e internazionalizzazione, struttura amministrativa dell'università il cui compito principale è svolgere una serie di attività per facilitare la mobilità degli studenti tra le diverse istituzioni accademiche in Europa e, in alcuni casi, anche al di fuori dell'Europa. Nell'ambito di questa attività è competente per la Ricognizione dei crediti formativi fornendo supporto agli studenti con la convalida dei crediti ottenuti all'estero una volta tornati alla loro università di origine;

4) Commissione Erasmus per la valutazione dei CFU acquisiti all'estero, composta da docenti e rappresentanti del corso di studio, incaricata di valutare e decidere in merito al riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti dagli studenti attraverso esami, attività formative, esperienze professionali o percorsi di studio svolti presso altre istituzioni estere nell'ambito dei percorsi di mobilità.

Art. 5 – Riconoscimento di CFU in base all'art. 3 lettera a) - Convalida delle attività svolte presso l'Ateneo o altro Ateneo italiano

1. Può richiedere la convalida degli esami già sostenuti, seguendo le modalità indicate nel presente articolo, chi proviene da altri corsi di studio e/o sia già in possesso di titoli accademici (quali lauree triennali quadriennali, specialistiche, magistrali o Master Universitari, ecc.);
2. Gli insegnamenti svolti presso l'Ateneo, altri Atenei italiani o istituti appartenenti al Sistema Universitario italiano, per i quali sia stato verificato l'apprendimento tramite il superamento di un esame di profitto, possono essere convalidati e i relativi CFU riconosciuti, se sostenuti all'interno di un Corso di Laurea o di un Master universitario, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda per il riconoscimento deve essere presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando l'apposita sezione "DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONVALIDA

CFU” disponibile durante la procedura di immatricolazione.

4. Al fine di assicurare stabilità e certezza giuridica alle carriere degli studenti, possono essere presentate richieste di modifica e integrazione alla domanda di riconoscimento presentata, solo entro i 30 giorni successivi all'immatricolazione. Non è possibile richiedere il riconoscimento per attività perfezionatesi successivamente all'immatricolazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
5. La prevalutazione dei CFU riconoscibili ai fini dell'immatricolazione ha validità solo qualora l'immatricolazione si perfezioni entro il 31 luglio dell'anno accademico cui la valutazione si riferisce.
6. La documentazione da allegare alle domande è costituita da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami in precedenti percorsi universitari, eventuali programmi degli stessi esami, curriculum professionale, attestati di servizio, certificazioni di lingua inglese e certificazioni informatiche.
7. Le certificazioni rilasciate in lingua straniera devono essere prodotte in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, l'Ateneo può richiedere la produzione della traduzione giurata delle certificazioni prodotte.
8. Il numero di CFU riconosciuti in ambiti di **base, caratterizzanti, affini e a scelta** determina l'anno di ammissione al corso di studio.
9. Come indicato nei Regolamenti dei singoli corsi di studio:
Nel caso di corsi di laurea triennale:
 - fino a 30 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
 - da 31 a 90 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;
 - oltre 91 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno;

Nel caso di una laurea quinquennale ciclo unico, con riconoscimento:

- fino a 30 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
- da 31 a 90 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;
- da 91 a 135 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno;
- da 136 a 180 CFU, lo studente è iscritto al quarto anno;
- oltre i 181 CFU, lo studente è iscritto al quinto anno;

Nel caso di corsi di laurea magistrale:

- fino a 30 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
- oltre i 31 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno.

10. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, sono considerate utili ai fini del riconoscimento dei CFU le attività formative che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. identità del gruppo scientifico disciplinare (GSD) e relativo settore scientifico disciplinare (SSD) fra la materia prevista nel piano di studi del corso nel quale si richiede immatricolazione e quello del corso di provenienza;
- b. identità di settore concorsuale fra la materia prevista nel piano di studi del corso nel quale si richiede l'immatricolazione e quello del corso di provenienza, previa verifica della prossimità dei programmi di studio.

11. La convalida viene effettuata per un numero pari al valore in CFU dell'attività formativa oggetto di convalida e fino a concorrenza del valore in CFU dell'attività corrispondente prevista nel piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi; eventuali eccedenze inferiori ai 6 CFU possono essere utilizzate in compensazione a valere su altri insegnamenti del medesimo GSD previsti nel piano di studi e purché i contenuti siano coerenti.

12. Nei casi in cui la quantità di CFU acquisiti per un insegnamento oggetto di richiesta di riconoscimento sia inferiore di massimo 4 unità rispetto al numero di CFU previsto per il corrispondente esame da convalidare, si potrà procedere a riconoscimento pieno. Nei casi in cui la valutazione metta in luce una congruenza parziale, i docenti delegati potranno proporre il riconoscimento parziale di un esame, limitato ad una porzione del totale dei CFU previsti sempre su congruenza con i GSD (o SSD????).

13. Le attività formative che non soddisfino nessuno dei requisiti di cui al comma quarto, se coerenti con il percorso di studi, e in applicazione dei criteri di cui ai commi 11 e 12 potranno essere ugualmente riconosciute, a titolo di insegnamenti a libera scelta, nei

- limiti previsti dal piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi.
14. Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, ci si atterrà ai seguenti criteri:
- a. gli insegnamenti verranno convalidati per intero;
 - b. l'individuazione gruppo scientifico disciplinare (GSD) e relativo settore scientifico disciplinare (SSD) viene effettuata sulla base della congruità del programma dell'insegnamento da convalidare con la declaratoria vigente al momento della presentazione della domanda.
15. Non possono essere convalidati i CFU relativi all'esame finale.
16. I riconoscimenti degli esami avvengono secondo la logica dei crediti previsti dai DM 509/99, 270/2004 e in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, tenuto conto dei seguenti criteri:
- a. appartenenza o riconducibilità ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) così come stabiliti dal D.M. 4 ottobre 2000 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000, Suppl. Ord. n. 175) e ai Gruppi Scientifici Disciplinari secondo il D.M. 639 del 2 maggio 2024;
 - b. quantità dei CFU;
 - c. denominazione dell'esame;
 - d. congruità dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea;
 - e. rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
 - f. relativamente alla denominazione dell'esame si precisa che tale criterio viene meno per richieste di riconoscimento riguardanti insegnamenti inclusi in Corsi di laurea afferenti alla stessa classe di laurea del corso di studio di iscrizione dello studente.

Art. 6 - Riconoscimento di CFU in base all'art. 3, comma 16, lettera b) - Convalida delle attività svolte presso Atenei stranieri

1. Coloro i quali provengono da altri corsi di studio e/o abbiano conseguito titoli accademici all'estero possono chiedere, secondo le modalità del presente regolamento, il riconoscimento delle attività formative sostenute in atenei stranieri.
2. La convalida delle attività formative acquisite in atenei stranieri e, quindi, il riconoscimento dei connessi CFU, è ammessa solo se sia stato accertato l'apprendimento attraverso il superamento di un esame di profitto.
3. Gli studenti che abbiano conseguito titoli accademici all'estero, ai fini dell'immatricolazione e della relativa valutazione dei CFU, sono tenuti a presentare:
 - a. originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'università del Paese in cui esso è stato conseguito;
 - b. traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma;
 - c. dichiarazione di valore dello stesso titolo rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso, in alternativa all'ATTESTATO DI COMPARABILITA' RILASCIATO DAL CIMEA;
 - d. titolo accademico – scansionato dall'originale – di cui si richiede il riconoscimento, anch'esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento, in alternativa all'ATTESTATO DI COMPARABILITA' RILASCIATO DAL CIMEA;
 - e. certificato – scansionato dall'originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo accademico straniero, traduzione ufficiale in italiano del certificato;
 - f. programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o

avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;

Art. 7 - Riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità

1. Nel riconoscimento delle attività di mobilità studentesca, l'Università Telematica Pegaso adotta criteri riconducibili all'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Un credito ECTS corrisponde a un Credito Formativo Universitario (CFU).
2. L'Università Pegaso riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre Istituzioni eleggibili nel rispetto di quanto concordato con il contratto di apprendimento (Learning Agreement), sulla base del principio del "pieno riconoscimento accademico delle esperienze di mobilità" contenuto nell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
3. Per ottenere il riconoscimento delle attività formative, il beneficiario della mobilità per attività di studio deve richiedere, prima del suo rientro in sede, il Certificato di profitto (Transcript of Records) dal quale deve risultare l'indicazione delle attività formative svolte, degli esami sostenuti, dei crediti corrispondenti e della valutazione riportata, eventualmente espressa secondo il sistema ECTS.

Art. 8 - Riconoscimento CFU per attività di cui al DM 270/2004 art. 5 c. 7, a L.240/2010 e DM. 931/2024

1. Il presente articolo regolamenta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270 del 2004, dell'art. 14 della l. n.240 del 2010 e del DM n. 931 del 2024, il riconoscimento di CFU per:
 - conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente

in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;

- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

2. Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a:

- 48 CFU per i Corsi di Laurea; può essere richiesto il riconoscimento più volte nel corso della carriera accademica fino al limite dei 48 CFU.
- 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale; può essere richiesto il riconoscimento più volte nel corso della carriera accademica fino al limite dei 24 CFU. Non sono riconoscibili attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito dei corsi di Laurea
- 48 CFU è il limite massimo per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Il limite massimo è da considerarsi comprensivo del numero di crediti indicato all'art. 2, comma 147 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, così come modificato dall'art. 14 della l. n. 240/2010.

3. Organo competente al rilascio della certificazione è la Commissione didattica per la valutazione dei CFU di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Lo studente deve richiedere il riconoscimento delle attività formative di cui all'art 7 c.1 del presente regolamento mediante presentazione di deposito di apposita certificazione:

- a. se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
5. È possibile richiedere il riconoscimento sia in ingresso che in itinere. La richiesta in itinere sarà possibile solo in 3 finestre temporali nel corso dell'A.A. (gennaio, maggio e settembre).

Art.9 - Iscrizione contemporanea a due percorsi universitari Legge n. 33/2022 e D.M. n. 930/2022

1. A partire dall'a.a. 2022/2023 lo studente può iscriversi contemporaneamente a massimo 2 corsi di istruzione superiore, presso istituzioni italiane oppure italiane ed estere.
2. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea (triennale o magistrale) purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
4. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
5. L'iscrizione a due corsi di laurea (triennale o magistrale) diversi è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
6. In fase di iscrizione, lo studente dovrà presentare una dichiarazione, presso entrambe le istituzioni, dichiarando la volontà di iscriversi al secondo corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari.
7. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all'interno dello stesso ateneo oppure un trasferimento di corso tra atenei diversi.
8. Lo studente dovrà presentare i piani di studio dei relativi corsi di laurea per la valutazione della compatibilità della doppia iscrizione (per verificare che si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative) e per eventuali riconoscimenti dei crediti relativi a insegnamenti comuni a entrambi i corsi.
9. Nel caso di iscrizione contemporanea a un corso di laurea triennale e ad uno magistrale, si dovrà verificare il possesso di un titolo di studio triennale e segnalare gli eventuali esami integrativi da sostenere per l'accesso alla magistrale richiesta.
10. Gli esami già conseguiti durante le carriere potranno essere registrati anche sui nuovi corsi di laurea (triennali su triennali, magistrali su triennali/magistrali), rispettando il criterio del conseguimento del pari esame con numero di crediti superiore.

Art. 10 - Riconoscimento di certificazioni di abilità linguistiche e informatiche

1. È previsto il riconoscimento delle seguenti certificazioni:
 - Certificazioni Eipass 7 moduli e progressive, conseguite in Convenzione tra

Università Telematica Pegaso e gli Enti abilitati al rilascio;

- Tutte le certificazioni linguistiche di livello minimo B2 in possesso dei requisiti di cui al DM 3889/2012, elencate sul sito del Ministero dell'Istruzione, reperibili al seguente link <https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>;
- La relativa attività verrà indicata come esonerata e non verrà attribuita votazione.

Art. 11 - Votazioni

1. Ai fini del calcolo del voto degli esami convalidati si considera la votazione conseguita nell'ateneo/corso di studi di provenienza.
2. Qualora la convalida derivi dal riconoscimento di due esami corrispondenti ad uno del corso di arrivo, il voto sarà pari alla media matematica dei due esami sostenuti nell'università di provenienza.
3. Qualora l'attività oggetto di convalida sia stata registrata nell'ateneo/corso di provenienza come idoneità, al corrispondente insegnamento non verrà attribuita alcuna votazione.
4. La conversione proporzionale per ricondurre la votazione in trentesimi si rende necessaria quando la votazione assegnata all'attività formativa oggetto di richiesta di convalida non sia espressa in trentesimi; in tal caso si rimanda alle tabelle di conversione ECTS fornite dall'Università straniera.

Art. 12 - Non riconoscimento di CFU

1. Al fine dell'attribuzione di CFU, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, non si darà luogo a riconoscimento di CFU relativi a:

- esami sostenuti all'interno di un Corso di Laurea (CdS) di primo livello (triennale) per un CdS di livello superiore (magistrale);
- attività formative o esami precedentemente convalidati anche da altri atenei. Non si terrà conto, pertanto, delle convalide, ma degli esami sostenuti all'origine;
- certificazioni di abilità informatiche diverse da Eipass 7 moduli e Progressive;
- certificazioni di lingua inglese rilasciate da enti certificatori non presenti nell'elenco ministeriale;
- esami superati come "insegnamenti a recupero di debito formativo";
- attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;
- attività non previste dalla normativa vigente o da disposizioni degli organi accademici;
- richieste incomplete, formalmente non corrette, sprovviste di firma, non presentate secondo i criteri fissati dal regolamento o presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al corso di laurea.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Alla Commissione è data facoltà di decidere in casi particolari non previsti dal presente Regolamento.